



CLETO CARBONARA  
NOTAIO

Piazza della Repubblica n. 13  
S. Ilario D'Enza  
T.0522/672439 Fx.0522/479512

Repertorio n. 30.506  
Raccolta n. 9.095

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

IL giorno **ventisette** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventi** = **27 / 10 / 2020** = in Montecchio Emilia (RE), Via della Croce Arancione n. 2, presso un locale della sede dell'Associazione "CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D'ENZA DOTT. LUIGI FOCHI", alle ore ventuno.

Avanti a me dottor **Cleto CARBONARA**, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Sant'Ilario d'Enza (RE) con studio ivi alla Piazza della Repubblica n. 13,

SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA  
della Associazione

"**CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D'ENZA DOTT. LUIGI FOCHI**" con sede legale in Montecchio Emilia (RE), Via della Croce Arancione n. 2, riconosciuta Persona Giuridica con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) dell'Emilia - Romagna in data 11 gennaio 1989 n. 10 (prot.n. 1.660), iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito presso la Regione Emilia - Romagna - ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000 - al numero 57 d'ordine, iscritta nel Registro Regionale di Volontariato istituito presso la Regione Emilia - Romagna - ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna in data 4 settembre 1992 n. 587 (prot.n. 41021/LEG), ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8°, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, codice fiscale **00693350357**;

per discutere e deliberare in parte straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto sociale.

E' PRESENTE

\* **FANTESINI Cristina**, nata a Montecchio Emilia (RE) il 19 giugno 1969 (codice fiscale FNT CST 69H59 F463L), residente in Montecchio Emilia (RE), Via P. Mascagni n. 10, la quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, domiciliata per la carica presso la suddetta sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente Verbale.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'Art. 49 del vigente Statuto dell'Associazione la costituita **FANTESINI Cristina**, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale,

ATTESTATO

che la presente assemblea in seduta straordinaria è stata regolarmente convocata (in seconda convocazione), nei modi e termini previsti dall'Art. 33 dello statuto;

PRECISATO

- che a norma dell'Art. 33 dello statuto "Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre comunque la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti";

- che, con riguardo alle Organizzazioni Di Volontariato già esistenti, l'art. 101, comma 2, del c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) sancisce, al fine di agevolare l'adozione delle delibere necessarie all'acquisizione della qualifica ETS, che detti enti possono modificare i propri statuti

REGISTRATO A  
REGGIO EMILIA  
IL 30/10/2020  
AL N.14510  
SERIE 1T

con modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria;

- che a norma dell'Art. 34 dello Statuto "In seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega."

- che, a norma dell'Art. 35 dello statuto, "L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti per intervento o per delega.";

#### CONSTATATO

che sono presenti, in proprio o in virtù di deleghe che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite unitamente al foglio presenze agli atti sociali, n. 52 (cinquantadue) associati, rispetto agli attuali n. 128 (centoventotto) iscritti con diritto al voto, come da elenchi acquisiti agli atti dell'Ente;

#### DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL Presidente apre la discussione e prendendo la parola da comunicazione delle ragioni e dei motivi che suggeriscono la modifica dello statuto vigente al fine di adeguare lo stesso alle norme introdotte con il c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) - oltre che con gli altri provvedimenti attuativi della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 - finalizzate all'assunzione della qualifica di "ETS" con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") nella sezione "ODV", attraverso l'illustrazione delle varie clausole statutarie al riguardo proposte.

IL Presidente precisa che è necessario modificare lo statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117), che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare il Presidente spiega che è necessario adeguare lo Statuto alla nuova normativa per quanto concerne la denominazione, lo scopo, il patrimonio, l'esercizio sociale, i diritti e doveri degli associati, gli organi sociali, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio; il medesimo precisa che gran parte delle clausole sono già presenti nello Statuto in vigore e che nel nuovo statuto si è tenuto conto delle novelle legislative.

Evidenzia inoltre come il "CTS" ha lasciato ancora in vigore la normativa sulle ONLUS di cui al D.Lgs. n.460/1997, che, ai sensi dell'art.104, comma 2, del CTS, verrà abrogata soltanto il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui saranno verificate due condizioni: sarà stato reso operativo il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), al quale andranno iscritti tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), e la Commissione Europea avrà autorizzato alcune disposizioni fiscali contenute nel "CTS". Propone quindi di deliberare l'approvazione del nuovo statuto adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore ma di fissare come termine di efficacia per l'entrata in vigore dello stesso il termine indicato dall'art.104, comma 2, del "CTS".

**Pertanto fino alla scadenza del suddetto termine continuerà ad applicarsi lo Statuto attuale e la normativa in vigore per le ONLUS per le agevolazioni amministrative e fiscali previste dal D.Lgs. n. 460/1997.**

Dopo ponderata discussione, il Presidente, per agevolare le operazioni di voto, sug-

gerisce di procedere alla votazione per alzata di mano, invitando ad esprimersi i soci eventualmente contrari all'approvazione delle modifiche statutarie, nonché coloro che intendono astenersi.

Risultano, pertanto:

\* CONTRARI: 0 (zero),

\* ASTENUTI: 1 (uno),

\* FAVOREVOLI: 51 (cinquantuno).

Pertanto l'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza richiesta,

#### DELIBERA

1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione composto da 36 (trentasei) articoli subordinandone l'efficacia e l'entrata in vigore alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del "CTS", ossia al primo periodo d'imposta dell'anno successivo a quello in cui si saranno verificate le due condizioni ivi previste, con contestuale abrogazione dello Statuto attualmente in vigore;

2) di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo *pro-tempore*, una volta diventato operativo il RUNTS e decorso il termine dell'art. 104, comma 2, del CTS, alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS nei termini stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi ed a fare tutto quanto necessario a tal fine, con facoltà di apportare al nuovo Statuto tutte le eventuali modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle Autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ventidue e minuti venticinque.

IL nuovo testo dello statuto sociale nella sua versione aggiornata, previa lettura da me datane alla Parte, viene allegato al presente sotto la lettera "A".

Le spese del presente Atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

**Si invoca l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) e dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972.**

Di questo Atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e completato di mio pugno su fogli due per facciate cinque e parte della sesta fin qui, ho dato lettura alla Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaro essendo le ore ventidue e minuti quarantacinque.

F.to: Fantesini Cristina - CLETO CARBONARA NOTAIO (sigillo).

ALLEGATO all'atto n. 9.095 della raccolta

### **STATUTO SOCIALE**

Dell'Associazione denominata "CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D'ENZA Dott. LUIGI FOCHI", Organizzazione di Volontariato costituita in data 18 marzo 1981, ODV ETS dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Articolo 1 – Denominazione - Durata - Sede e Vessillo**

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (c.d. Codice del Terzo Settore, di seguito per brevità anche "CTS") è costituita quale Organizzazione Di Volontariato, Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D'ENZA Dott. LUIGI FOCHI ODV ETS".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montecchio Emilia (RE), Via della Croce Arancione n. 2.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

IL vessillo dell'Associazione è una bandiera a sfondo bianco con croce arancione e la scritta di colore nero: "croce Arancione assistenza pubblica".

#### **Articolo 2 – Normativa applicabile - Principi associativi fondamentali**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), dal codice civile e da ogni altra normativa primaria o secondaria, dello Stato e della Regione Emilia Romagna.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo 3 – Scopo e Oggetto**

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, opera senza fini di lucro, è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite da tutti gli Associati al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera in via principale e senza scopo di lucro, diretto o indiretto, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari Associati oppure di persone che fanno parte di enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale, così come definite nell'art. 5, comma 1, del "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni):

- **Lettera b:** interventi e prestazioni sanitarie

- **Lettera a:** interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

- **Lettera c:** prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

- **Lettera i:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui

all'art. 5 , del "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni).

- **Lettera u:** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni).

- **Lettera y:** protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione può esercitare anche attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra indicate: tali attività dovranno essere comunque svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni) e previa approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 4 – Attività**

In dettaglio, le attività svolte dall'Associazione comprendono:

- a) il trasporto di pazienti agli ospedali ed il trasporto di pazienti dagli ospedali alle loro abitazioni o ad altri ospedali;
- b) la prestazione d'opera propria in qualunque pubblico e privato infortunio, in fiere, competizioni e manifestazioni sportive, processioni, festeggiamenti in genere e per opere umanitarie e sociali che riflettano l'assistenza pubblica;
- c) il trasporto di soggetti infermi, disabili e/o in condizioni disagiate;
- d) il trasporto di contenitori per provette per la raccolta di sangue tra strutture sanitarie;
- e) il trasporto di organi;
- f) la prestazione di servizi di natura para-ospedaliera e socio-sanitaria;
- g) la promozione di iniziative di formazione e informazione sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- h) l'organizzazione della formazione dei soggetti per lo svolgimento dell'attività di primo soccorso;
- i) l'organizzazione nella propria sede di ambulatori per i poveri per consultazioni medico-chirurgiche e specialistiche;
- j) la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati inerenti lo svolgimento di quanto previsto ai punti precedenti;
- k) la disponibilità ad attivare i propri servizi per tutti gli interventi di carattere solidaristico di cui abbisogni la comunità in caso di particolari situazioni di rischio o in occasione di calamità, sempre in base alle effettive capacità gestionali e organizzative ed in accordo con gli Enti preposti;
- l) la predisposizione ed il coordinamento di attività di servizi inerenti i settori in cui opera l'Associazione;
- m) la promozione e l'organizzazione di iniziative di solidarietà morale e materiale in favore di soggetti bisognosi, ammalati e/o persone in difficoltà anche mediante il coinvolgimento degli stessi nelle attività dell'Associazione;
- n) il trasporto e/o accompagnamento di soggetti a rischio di esclusione sociale o che versano in stato di bisogno, anche in coordinamento o collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

#### **Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle attività sociali**

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati e svolge le proprie attività grazie all'impegno degli Associati medesimi.

Gli Associati prestano la loro opera in modo volontario, personale, spontaneo, gra-

tuito e non hanno diritto ad alcuna retribuzione per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica comunque quanto disposto dall'art. 17 del "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni)

L'Associazione può avvalersi della collaborazione di lavoratori dipendenti, delle prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, nel limite necessario al suo regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività sociali non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e l'ammontare dei compensi loro corrisposti devono essere conformi a quanto previsto nelle norme di legge vigenti.

### **Articolo 6 – Tipologia degli Associati**

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori;
- Associati Attivi Volontari;
- Associati Onorari;

precisandosi che quando nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La tessera sociale, in ottemperanza alle norme nazionali e nel modello approvato dal Consiglio Direttivo, è consegnata a tutti gli Associati.

### **Articolo 7 – Definizione tipologia degli Associati**

#### Associati Fondatori

Gli Associati Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione il 18 marzo 1981.

#### Associati Attivi Volontari

Possono essere ammessi come Associati Attivi Volontari tutte le persone maggiorenni, ovvero di età minima di sedici anni con l'assenso di chi ne esercita la tutela, che senza distinzione di genere, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, siano disposte ad assolvere un impegno operativo nell'ambito delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e lo svolgimento delle attività di cui agli Artt. 3 e 4 del presente Statuto.

Ciascun Associato Attivo Volontario collabora al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e professionalità, sempre nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione.

Colui che richiede di entrare a far parte dell'Associazione dovrà sempre avere tenuto una condotta morale incensurabile senza riportare alcuna condanna che abbia comportato la perdita dei diritti civili.

Vista la domanda scritta di ammissione all'Associazione da parte di chiunque lo richieda, il Consiglio Direttivo decide e delibera in merito e comunica entro sessanta giorni all'interessato l'esito della deliberazione, motivando l'eventuale rigetto della domanda.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

IL nuovo Associato avrà diritto di voto nelle Assemblee trascorsi tre mesi dalla data della delibera di ammissione.

#### Associati Onorari

Possono essere ammessi come Associati Onorari coloro che hanno operato con zelo ed impegno personale come Associati Attivi Volontari nell'Associazione contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali, e che per imprescindibili motivi non possono più garantire il normale servizio attivo.

Gli Associati Onorari possono, secondo la loro volontà, offrire collaborazione saltuaria in favore dell'Associazione, nei modi e nei tempi meglio indicati nel Regolamento Interno. La nomina ad Associato Onorario deve essere sempre deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 - Restrizioni**

Non possono essere Associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che hanno con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

#### **Articolo 9 – Diritti e doveri degli Associati**

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alla vita dell'Associazione nei modi previsti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno;
- formulare proposte, fornire suggerimenti, prospettare censure e rilievi, sempre nell'ambito degli scopi e dei fini dell'Associazione, ottenendo sempre risposta scritta di approvazione o diniego;
- partecipare alle Assemblee degli Associati, ordinarie e straordinarie, ove hanno diritto di parola e dispongono di un voto;
- partecipare, se maggiorenni, alle elezioni delle cariche sociali, ove hanno diritto ad un voto;
- candidarsi, se maggiorenni, alle elezioni delle cariche sociali;
- essere informati sull'attività associativa ed accedere ai documenti e ai libri sociali.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- condividere gli scopi ed i fini dell'Associazione e prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito;
- non compiere atti che danneggino materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Associazione;
- rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli organi associativi.

#### **Articolo 10 – Perdita dello stato di Associato**

Lo stato di Associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per decadenza: colui che in qualsiasi momento venga a trovarsi in condizioni incompatibili con le norme del presente Statuto;
- c) per esclusione: colui che è responsabile di gravi inadempimenti con violazione di una o più disposizioni del presente Statuto;
- d) per dimissioni: colui che tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo recede dal rapporto associativo.

La perdita dello stato di Associato per decadenza o esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associato per il quale è proposta la decadenza o esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, questi non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la decadenza o l'esclusione.

Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati dichiarati esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Chi è dichiarato decaduto o espulso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, chiedere che sulla decadenza

za o l'espulsione si pronunci l'Assemblea degli Associati, la quale delibera sull'impugnazione, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

#### **Articolo 11 – Cittadini Benemeriti**

Sono Cittadini Benemeriti coloro che pur non avendo mai partecipato attivamente alla vita dell'Associazione:

- hanno esercitato importanti attività in favore dell'Associazione e ne hanno sostenuto gli scopi e la sua valorizzazione;
- hanno contribuito economicamente al sostentamento dell'Associazione con la donazione di beni o consistenti somme di denaro;
- come medici prestano o hanno prestato gratuitamente l'opera loro per gli interessi dell'Associazione.

La nomina a Cittadino Benemerito deve essere sempre deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 – Cittadini Sostenitori**

Sono Cittadini Sostenitori coloro che, condividendo i principi e le finalità dell'Associazione, concorrono al suo sostentamento tramite il versamento di un contributo minimo in denaro effettuato in occasione dell'annuale campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Sono altresì equiparati ai Cittadini Sostenitori i soggetti che prestano gratuitamente la loro opera, non rientrante nei servizi istituzionali, a favore dell'Associazione, ovvero effettuano forniture di merci e servizi sempre a titolo gratuito. A tali soggetti viene riconosciuta la qualifica di Cittadini Sostenitori per i tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13 – Diritti e doveri**

##### **dei Cittadini Benemeriti e dei Cittadini Sostenitori**

Tutti i Cittadini Benemeriti e i Cittadini Sostenitori hanno il diritto a:

- in caso di necessità a particolari agevolazioni riguardanti i servizi svolti dall'Associazione rientranti nelle attività di interesse generale di cui all'Art. 3 del presente Statuto; tali agevolazioni sono meglio definite nel Regolamento Interno dell'Associazione;
- interpellare gli organi dell'Associazione per formulare proposte, fornire suggerimenti, prospettare censure e rilievi, sempre nell'ambito degli scopi e dei fini dell'Associazione, ottenendo sempre risposta scritta di approvazione o diniego;
- richiedere chiarimenti ed informazioni sull'attività associativa.

Tutti i Cittadini Benemeriti ed i Cittadini Sostenitori hanno il dovere di:

- condividere e appoggiare gli scopi ed i fini dell'Associazione;
- non compiere atti che danneggino materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

#### **Articolo 14 – Patrimonio**

IL patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da titoli pubblici e privati;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo;
- d) dai capitali in deposito e dai loro frutti.

IL patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo

il quale indirizzerà le proprie scelte gestionali a criteri di economicità e convenienza, comunque con il fine di perseguire le finalità e i principi sociali.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 15 – Esercizio finanziario e proventi**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo giorno di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione dovranno essere sempre destinati a miglioria delle attività svolte e non potranno in nessun caso essere ripartiti tra gli Associati.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione provvede a tutte le spese ordinarie e straordinarie per il proprio sostentamento con risorse economiche ed entrate costituite da:

- a) i rimborsi per i servizi e/o per l'espletamento delle attività convenzionate;
- b) il contributo ordinario e straordinario dei Cittadini Sostenitori ed enti contribuenti;
- c) le rendite patrimoniali;
- d) le donazioni, i lasciti o eredità ricevuti da persone fisiche e giuridiche non specificamente destinate a incremento del patrimonio sociale;
- e) i proventi incassati per feste, fiere, manifestazioni;
- f) le raccolte fondi di cui all'art. 7 del "CTS" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni);
- g) il percepimento dei contributi degli Associati;
- h) le risorse economiche provenienti da contributi, rimborsi e ogni altra entrata.

#### **Articolo 16 - Scritture contabili e bilanci**

L'Associazione dispone di un congruo sistema di rilevazione e gestione dei movimenti contabili ai fini di adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti dalle normative vigenti.

IL Consiglio Direttivo provvede entro il 30 aprile di ogni anno a redigere il bilancio consuntivo di esercizio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso in conformità a quanto previsto dalle norme e dalle leggi vigenti e, rendendoli disponibili per la consultazione esponendoli nella bacheca della sede almeno dieci giorni prima della data di riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione, ne rende edotti gli Associati.

IL bilancio approvato dall'Assemblea deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Articolo 17 – Libri dell'Associazione**

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati, a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'Organo di Controllo, a cura dello stesso.

#### **Articolo 18 - Assemblee**

Le Assemblee degli Associati si svolgono in maniera collegiale e sono ordinarie e straordinarie.

Sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o in ulteriore subordine da

qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo o Associato designato dall'Assemblea, e sono valide **in prima convocazione** quando vi intervenga la metà più uno degli aventi diritto, fatta eccezione per i casi di scioglimento dell'Associazione e di modifica dello Statuto di seguito trattati; **in seconda convocazione**, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per i casi di scioglimento dell'Associazione e di modifica dello Statuto di seguito trattati.

La convocazione dei Soci per le Assemblee deve essere fatta mediante lettera scritta con avviso di ricevimento spedita agli Associati, o consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta, almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno stabilito per l'Assemblea e deve essere affisso nella bacheca della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

Nelle Assemblee degli Associati ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato presente all'assemblea non può avere più di una delega. Si applicano i commi 4° e 5° dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

**Le Assemblee deliberano con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti e per delega, fatto salvo che per deliberare:**

- \* lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore (Art. 33) per cui occorre comunque il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati;
  - \* la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione per cui occorre comunque il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati;
  - \* le altre modifiche dello Statuto per cui occorre quale quorum costitutivo la presenza in assemblea, in proprio o per deleghe, di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
- Ogni votazione nelle Assemblee si fa per alzata di mano e, ove occorra e se richiesta, con prova e controprova.

L'Assemblea degli Associati delibera con votazioni segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo degli Associati presenti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente e da due scrutatori nominati dall'Assemblea prima della votazione.

Di tutte le deliberazioni delle Assemblee, il Segretario redige il processo verbale; nei casi previsti dalla legge o quando è richiesto dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

#### Assemblea ordinaria

Le Assemblee ordinarie hanno luogo una volta all'anno, in data da stabilirsi, non oltre il mese di maggio, per la discussione degli affari generali e particolari, per portare a conoscenza degli Associati le attività svolte durante l'anno dal Consiglio Direttivo e per l'approvazione del bilancio.

Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- b) approvazione note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) definizione delle linee programmatiche dell'Associazione;
- d) approvazione dell'eventuale regolamento di funzionamento dei lavori assembleari;
- e) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali ed in specie i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e/o il Revisore;
- f) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;

h) sull'istituzione di sezioni per speciali servizi dell'Associazione.

i) sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che accertano la decadenza o procedono all'esclusione di un Associato.

#### Assemblea straordinaria

Le Assemblee straordinarie sono convocate quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo le reputano necessarie o quando venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati al Consiglio stesso.

Le competenze dell'assemblea straordinaria sono:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) scioglimento e devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore (Art. 33).

#### **Articolo 19 – Organo di Amministrazione**

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto di 11 (undici) membri, eletti dalla Assemblea degli Associati, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti gli Associati Attivi Volontari.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Gli Associati Attivi Volontari componenti il Consiglio Direttivo prestano la propria opera gratuitamente, in modo spontaneo ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari Articoli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi ai sensi di legge.

IL Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare di volta in volta quei comitati e commissioni che si rendessero necessarie per particolari esigenze e manifestazioni didattiche e culturali, sanitarie, assistenziali, benefiche, ricreative, stabilendone la funzione e la durata. Ogni comitato o commissione è diretta da un Associato, nominato dal Consiglio Direttivo.

Gli atti, i documenti, i verbali comprovanti le attività svolte da ogni comitato devono essere approvati ovvero ratificati dal Consiglio Direttivo.

IL Consiglio Direttivo potrà avvalersi, ogni qualvolta risultasse necessario, della collaborazione di persone non associate, denominate in tal caso Collaboratori Esterni.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre le proposte da presentare alle Assemblee;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) organizzare le elezioni triennali per il rinnovo delle cariche sociali;
- d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- e) stipulare, contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi delegando il Presidente per la sottoscrizione dei relativi documenti;
- f) aderire ad altre organizzazioni in attuazione dei fini e degli obiettivi dello Statuto;
- g) adottare i provvedimenti inerenti ammissione, decadenza o esclusione degli Associati;
- h) deliberare sulle responsabilità degli Associati che hanno perpetrato gravi violazioni dello Statuto e decidere nei loro confronti le misure da adottare.
- i) assumere personale dipendente strettamente necessario, secondo le norme stabilite dallo Statuto e ai sensi delle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna;
- j) sorvegliare l'andamento di tutti i servizi sociali;

k) redigere il Regolamento Interno che stabilirà le norme organizzative e di buon andamento dell'Associazione, sorvegliandone l'applicazione;

l) riunirsi almeno una volta ogni mese.

#### Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In casi di eccezionale importanza i termini possono essere abbreviati.

Gli avvisi di convocazione con riportati l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, saranno esposti nella bacheca della sede per renderne edotti tutti gli Associati e possono essere inviati agli interessati a mezzo posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché vi intervenga la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno approvate con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Nelle riunioni di Consiglio ogni votazione si fa per alzata di mano e, ove occorra e se richiesta, con prova e controprova; oppure, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a votazione segreta: in questo caso sono controllate dal Presidente e da due scrutatori nominati dai Consiglieri prima della votazione.

Di tutte le deliberazioni prese nelle adunanze del Consiglio Direttivo, il Segretario redige il processo verbale, letto per eventuali osservazioni all'inizio di ogni successiva adunanza e firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 20 – IL Presidente**

IL Presidente:

- \* è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno;

- \* è il legale rappresentante dell'Associazione, ne tutela gli interessi e la rappresenta nei giudizi davanti alla magistratura ordinaria e speciale e nei rapporti con i terzi;

- \* presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati, sottoscrive i verbali delle adunanze e controlla la corrispondenza;

- \* con la collaborazione del Consiglio Direttivo, decide i mandati e controlla che siano osservati scrupolosamente lo Statuto e i Regolamenti nonché l'esecuzione delle delibere consiliari e delle Assemblee.

In caso di urgenza il Presidente, sentiti i responsabili, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso in merito al suo operato nel corso della prima adunanza utile.

Dipendono direttamente dal Presidente i:

- Responsabile della Protezione Civile: eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra gli Associati Attivi Volontari, nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno: si occupa della gestione, della organizzazione e della formazione dei volontari dell'Associazione impegnati nella Protezione Civile, dei rapporti istituzionali con gli Enti preposti e cura i rapporti e le relazioni con gli Enti e le Associazioni del territorio per conto dell'Associazione.

- Responsabile degli eventi e delle pubbliche relazioni: eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra gli Associati Attivi Volontari, nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno: si occupa della gestione e della organizzazione degli eventi e cura i rapporti e le relazioni con gli Enti e le associazioni nel territorio per conto dell'Associazione.

### **Articolo 21 – IL Vice Presidente**

IL Vice Presidente è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

IL Vice Presidente coadiuva nelle sue mansioni il Presidente e ne assume tutti gli obblighi e i diritti in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Articolo 22 - Segretario**

IL Segretario dell'Associazione è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno. Questi sovrintende la compilazione dei ruoli sociali, il disbrigo della corrispondenza, la redazione dei verbali delle adunanze, controfirma tutti gli atti sociali, cura il protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei comitati dell'Associazione; provvede inoltre alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee secondo gli ordini del Presidente; ha altresì in custodia l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell'Associazione.

#### **Articolo 23 – Cassiere Economo**

IL Cassiere Economo è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

IL Cassiere Economo:

- \* sovrintende la contabilità dell'Associazione e ne è responsabile, paga ed incassa secondo i mandati di entrata e uscita;
- \* ha in custodia i titoli di deposito e il denaro dell'Associazione;
- \* provvede alle incombenze relative alla mansione valendosi degli appositi servizi bancari e postali;
- \* cura inoltre la regolare esazione dei contributi degli Associati e dei contributi versati dai Cittadini Sostenitori in occasione della campagna di sensibilizzazione e può valersi per questa funzione della collaborazione degli Associati, provvedendo alla dovuta sorveglianza per evitare irregolarità;
- \* sovrintende agli acquisti e alle ripartizioni occorrenti alle spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate e ratificate dal Consiglio Direttivo;
- \* compila gli inventari dei beni e dei materiali di proprietà dell'Associazione;
- \* sovrintende alla redazione dei bilanci avvalendosi se necessario della collaborazione di professionisti esterni all'Associazione nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 24 – IL Direttore Tecnico**

IL Direttore Tecnico è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

Questi sovrintende alla manutenzione dei beni mobili, dei beni immobili e delle risorse tecnologiche dell'Associazione, controllandone e programmandone la manutenzione per mantenerli sempre in efficienza.

Dipendono direttamente dal Direttore Tecnico:

- Responsabile dei mezzi: eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra gli Associati Attivi Volontari, nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno. Questi si occupa della gestione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione, curandone la manutenzione sia ordinaria che straordinaria sia per esigenze di sicurezza che efficienza; provvede inoltre alla gestione dei contatti coi fornitori per l'acquisto e l'allestimento dei nuovi automezzi e delle attrezzature necessarie.
- Responsabile delle sedi: eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra gli Associati Attivi Volontari, nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno. Questi si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature presenti nelle sedi dell'Associazione; provvede inoltre alla gestione dei contatti con i fornitori per l'acquisto dei beni necessari e per la fornitura di servizi.

### **Articolo 25 – IL Responsabile dei servizi**

IL Responsabile dei Servizi è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

Questi, coadiuvato da eventuali collaboratori scelti tra gli Associati Attivi Volontari e nominati dal Consiglio Direttivo, coordina e dirige il servizio di trasporto infermi, organizza i turni di servizio dei volontari e dei dipendenti, riceve i rapporti giornalieri, sorveglia la disciplina, rende conto al Consiglio Direttivo di tutti gli eventi che si verificano nella sede dell'Associazione.

Dipende direttamente dal Responsabile dei Servizi il:

- Coordinatore del personale dipendente: eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra gli Associati Attivi Volontari, nei tempi e modi descritti nel presente Statuto e nel Regolamento Interno. Questi gestisce il personale dipendente, controllando che i turni, l'eventuale straordinario e i turni di reperibilità siano svolti con cura ed efficacia e nel rispetto delle norme del contratto di lavoro e delle delibere del Consiglio Direttivo; cura inoltre i rapporti tra il Consiglio Direttivo e il personale stesso, assicurandosi che i contratti di lavoro siano rispettati e che tutte le norme sulla tutela dei lavoratori siano adempiute; cura altresì il controllo delle ferie di tutto il personale stipendiato indipendentemente dalle mansioni svolte.

### **Articolo 26 – IL Direttore Sanitario**

IL Direttore Sanitario deve essere Dottore in medicina e chirurgia ed è eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo, ovvero tra gli Associati o tra i Cittadini Sostenitori che sono in possesso dei requisiti richiesti; se non eletto tra i Consiglieri è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

IL Direttore Sanitario sovrintende la formazione degli Associati Attivi Volontari preposti al disimpegno dei servizi sanitari ordinari e di emergenza e valuta l'idoneità psicofisica degli stessi in relazione alla mansione ed al tipo di servizio svolto; partecipa inoltre alla definizione, ogni qualvolta occorra, di qualsiasi cambiamento nell'organizzazione dei servizi sanitari ed è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di esprimere pareri consultivi.

Dipende direttamente dal Direttore Sanitario il:

- Responsabile della formazione: eletto dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra gli Associati Attivi Volontari, nei tempi e modi descritti nel Regolamento Interno. Questi gestisce, sotto la supervisione del Direttore Sanitario, la formazione di tutti gli Associati Attivi Volontari che svolgono i servizi sanitari ordinari e di emergenza, organizzando i corsi di abilitazione e i corsi di aggiornamento per il mantenimento delle qualifiche, così come previsti dalle norme e dalle leggi dello Stato e della Regione; organizza altresì i corsi di formazione rivolti alla cittadinanza, alle società sportive e al personale delle ditte che lo richiedono, così come previsti dalle norme e dalle leggi dello Stato e della Regione; costituisce un gruppo di formatori tra gli Associati, tutti abilitati alla formazione dagli organismi preposti e può avvalersi anche della collaborazione di formatori abilitati esterni all'Associazione nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

### **Articolo 27 – Organo di Controllo**

Nel caso di superamento dei limiti riguardanti lo stato patrimoniale e del numero di dipendenti, così come previsti nel "CTS" (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni) o quando comunque lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo, che potrà essere collegiale o monocratico, composto anche da non Associati,

L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto del-

la nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato un Controllore Supplente; in caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati due Controllori Supplenti;

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I compiti dell'Organo di Controllo sono:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto secondo le norme e le leggi vigenti;
- f) procedere ad atti di ispezione al fine di controllare il buon andamento delle operazioni sociali e di tutti gli affari.

I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove possono esprimere pareri consultivi ma senza diritto di voto.

Qualora, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del "CTS" (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali, sia esso composto da un Controllore Unico (e un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori di tre membri (e due Controllori Supplenti).

Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del "CTS", l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi disciplinati dall'art. 31 del medesimo "CTS".

#### **Articolo 28 - Convocazione dell'Assemblea per rinnovo delle cariche sociali.**

Le elezioni delle cariche sociali da parte dell'Assemblea hanno luogo ogni tre anni, esse si svolgono entro il mese di giugno presso la sede sociale nei tempi e nei modi di seguito indicati.

Almeno due mesi prima della convocazione degli Associati per le votazioni, il Consiglio Direttivo uscente:

- stabilisce la data della convocazione dell'Assemblea e gli orari per la consultazione e ne rende edotti gli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata;
- decide il numero dei componenti dell'Organo di Controllo da eleggere;
- provvede alla nomina dei cinque Associati Attivi Volontari componenti il Comitato Elettorale delegando alla presidenza del Comitato uno tra gli stessi.

#### **Articolo 29 – Preparazione liste**

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è predisposta da parte del Comitato Elettorale una lista di almeno 22 (ventidue) Associati Attivi Volontari che si rendano disponibili, in caso di elezione, a ricoprire la carica di Consigliere: i loro nominativi saranno prestampati nella scheda elettorale, fermo restando il fatto che tutti gli Associati Attivi Volontari sono eleggibili, salvo i componenti del Comitato Elettorale. Per l'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo, è predisposta dal Comitato Elettorale una lista di almeno il doppio del numero dei componenti previsti dell'Organo di Controllo stesso, come determinato dal Consiglio Direttivo, questi

possono essere esterni all'Associazione e i loro nominativi saranno prestampati nella scheda elettorale, fermo restando il fatto che dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

### **Articolo 30 – Votazioni**

IL Comitato Elettorale predispone le schede elettorali, che dovranno essere stampate su carta bianca di formato e qualità unica. Ogni scheda verrà timbrata ed autenticata dal Presidente e da uno dei componenti del Comitato.

Le votazioni si svolgono nella Sede dell'Associazione in un seggio appositamente predisposto, nel giorno e nelle ore prestabilite.

Ad ogni votante avente diritto, dopo il suo riconoscimento, è consegnata una scheda elettorale per sé ed una seconda se delegato da altro Associato.

In ogni scheda si possono esprimere al massimo sei preferenze per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e una preferenza per l'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo.

In caso di contestazioni deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato Elettorale e dal contestante: ogni decisione in merito è demandata al Consiglio Direttivo durante la prima riunione successiva.

Al termine delle votazioni nell'orario stabilito, il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede e alla ripartizione dei voti ottenuti dai singoli Associati Attivi Volontari e redige il verbale contenente i risultati.

IL suddetto verbale deve essere sottoscritto dalla maggioranza dei Consiglieri uscenti che in tal modo convalidano le elezioni e proclamano i nuovi eletti.

A parità di preferenze ottenute si considera eletto l'Associato Attivo Volontario con maggiore anzianità di servizio.

I neoeletti devono sottoscrivere una dichiarazione in cui accettano ovvero rinunciano alla carica.

### **Articolo 31 - Prima riunione del Consiglio Direttivo dopo le elezioni delle Cariche Sociali**

IL Consiglio Direttivo neoeletto sarà convocato e presieduto nella prima riunione dal Consigliere con più anzianità di servizio.

Parteciperanno alla riunione anche il/i neoeletto/i componente/i dell'Organo di Controllo, se nominato, con possibilità di parola ma non di voto.

Dovranno essere nominati due scrutatori; saranno quindi eletti tra i nuovi Consiglieri, con votazione segreta a mezzo di apposite schede predisposte: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere Economo, il Direttore Tecnico, il Responsabile dei Servizi e il Direttore Sanitario.

IL nuovo Consiglio procederà quindi alla nomina dei Responsabili dei vari settori, dei Delegati a rappresentare l'Associazione presso i Comuni, i Comitati e gli Enti quando altro necessario.

### **Articolo 32 – Regolamento interno**

IL Regolamento Interno dell'Associazione è integrativo del presente Statuto.

Nel Regolamento Interno sono individuati ruoli e compiti degli Associati Attivi Volontari e del personale dipendente al fine di stabilire nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente indicate e descritte nel presente Statuto.

IL Regolamento Interno è subordinato al presente Statuto, pertanto in nessun caso può modificarne le disposizioni.

Le modifiche del Regolamento interno sono a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, fatto salvo il parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e/o degli uffici preposti a tale scopo, secondo le norme vigenti e le leggi dello Stato.

IL Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Straordinaria che potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti gli Associati.

L'Assemblea delibererà inoltre a quale Associazione, Ente del Terzo Settore, devolvere i beni mobili ed immobili residui dopo l'intervento di un liquidatore, pure questo nominato dall'Assemblea.

#### **Articolo 34 - Adesioni**

L'Associazione può aderire a reti ed organizzazioni composte da altre associazioni Enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 35 - Numero minimo di Associati**

L'Associazione presuppone l'esistenza di un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi della propria attività di volontariato.

Se il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

#### **Articolo 36 - Disposizioni finali**

Per quanto non è stabilito nel presente Statuto provvede il Consiglio Direttivo con il Regolamento e/o con delibere prese di volta in volta, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti.

F.to: Fantesini Cristina - CLETO CARBONARA NOTAIO (sigillo).



CLETO CARBONARA  
N O T A I O  
Piazza della Repubblica n. 13  
S. Ilario D' Enza

T.0522/672439 Fx.0522/479512

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 ter,  
Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor Cleto CARBONARA, Notaio in Sant'Ilario d'Enza (RE), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive diciotto pagine e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file \*.pdf/a) della mia firma digitale (dotata di vigenza fino al giorno 2 settembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge .

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Sant'Ilario d'Enza (RE), Piazza della Repubblica n. 13, il giorno 30 (trenta) ottobre 2020 (duemilaventi).



Firmato digitalmente da  
CLETO CARBONARA  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
REGGIO EMILIA:80019150350